



COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
Fax 0141/997194
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.46

OGGETTO: INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **dieci** e minuti **cinquanta** presso la Sede comunale, regolarmente convocati i componenti della Giunta comunale, risultano all'appello:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GAETA Tiziana - Sindaco	SINDACO	Si
2. PERAZZI Stefano - Vice Sindaco	VICE SINDACO	Si
3. CANDELO Luca Massimo - Assessore	ASSESSORE	No
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DOTT.SSA LO IACONO MARIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAETA TIZIANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2018, l'indennità di funzione mensile del Sindaco, con decorrenza dal 01/01/2018, è stata determinata in € 408,33;

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: "8-bis. *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*"

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che "Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Visto che questo Comune secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione conta n. 300 abitanti residenti;

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell'Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 3.287,58;

Vista la sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia 129/2020/Par nella quale è precisato: ...Ferma restando la necessità dell'adozione di un apposito atto deliberativo da parte

dell'Ente , l'incremento dell'indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto D.M.I., di concerto con il M.E.F. del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura di spesa.

Considerate le difficoltà che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;

Preso atto che con il suddetto provvedimento l'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10% di cui all'art. 1, co. 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono incrementate fino ad € 1.659,38 a decorrere dal 1° gennaio 2020;

A titolo di concorso per il maggiore onere il decreto prevede un contributo annuo di € 3.287,58 per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti corrispondente al 55,1% della spesa totale;

Ritenuto di ricalcolare l'indennità di funzione del Sindaco alla luce della normativa sopra esposta D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 57 quarter – convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019 n. 157 adeguando l'indennità percepita dal Sindaco di € 3.287,58 annui a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Preso atto della specifica attestazione dell'organo di revisione contabile;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli art. 49 e 147 – bis del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- a) di incrementare l'indennità del Sindaco, della somma di € 3.287,58 annua, somma che verrà erogata interamente dallo Stato e che se non percepita dovrà essere restituita, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020 “Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a Statuto Ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti”;

- b) di fissare, con decorrenza dall' 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 660,83, dando atto che tale indennità è già stata dimezzata in quanto il Sindaco è lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa;
- c) di dare atto che concorre alla copertura *totale* del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità il contributo annuo concesso con decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;
- d) Di confermare, in quanto non incrementate in forza del comma 8 bis, le indennità del vice sindaco e dell'assessore per l'anno 2020 come segue:
vice sindaco € 81,66
assessore € 54,44;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs 267/2000 con separata ed unanime votazione stante l'urgenza di adeguare l'indennità sindacale così come previsto dalla legge 127/2019. ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GAETA Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa LO IACONO Maria